SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Ministero della salute

DECRETO 6 maggio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/30/CE della Commissione del 2 maggio 2001 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

02A08126

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. **123.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'articolo 45;

Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonché degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante:

a) commutazione in «bonifici domiciliati» per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali;

b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalità di cui alla lettera *b)* viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti.

2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalità, codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilità, il codice dell'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario è indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione «rappresentato da» o «procuratore».

3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.

4. La Banca d'Italia, verificata la congruità degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, dà corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettera *a)*, possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi.

Art. 2.

1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli «storni di bonifico». Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmetterà la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne darà comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.

Art. 3.

1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti.

Art. 4.

1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese.

2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Art. 5.

1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identità personale dei titolari, mediante esibizione del certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.

2. Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalità risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al rappresentato di cui al comma 1.

3. Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il diritto degli esibitori alle somme in riscossione.

4. Nel caso di pagamento a più eredi del rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le generalità complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la allegherà alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

Art. 6.

1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andrà sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.

2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.

Art. 7.

1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, può delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso.

2. Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione provinciale dei servizi vari può rilasciarne una o più copie autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione in banca dati delle generalità del mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso.

3. La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui all'articolo 6.

Art. 8.

1. È soppressa la modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

2. I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validità sugli stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986.

3. I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima contabilità di cui all'articolo 26 dello stesso decreto presidenziale.

4. In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verrà attribuito l'aumento per perequazione automatica, verrà inviato un prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno . L'invio del prospetto sarà ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti *una tantum.*

Art. 9.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20, ad eccezione dei commi 4 e 8; 21, ad eccezione dei commi 1 e 6; 24.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 164

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)».

— Il testo della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), è il seguente:

«2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;».

— Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), è il seguente:

«Art. 45. — 1. A norma del comma 2, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.».

— Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) è, rispettivamente, il seguente:

«1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

2.-4. *(Omissis)*.

5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato informatico.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (per l'oggetto, si veda in nota alle premesse), è il seguente:

«1. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono esigibili presso l'ufficio postale sito nel comune di residenza anagrafica del pensionato. Nelle località aventi più uffici postali gli assegni sono esigibili presso l'ufficio prescelto dal pensionato stesso o dal suo rappresentante legale.

2. È consentito il cambio di localizzazione del pagamento di un assegno, sempreché ciò avvenga nell'ambito della stessa provincia e abbia luogo con l'osservanza delle modalità stabilite dal comma 4, dell'art. 7.

3. Il pagamento degli assegni può essere localizzato presso un ufficio postale sito in un comune, nella stessa provincia, confinante con quello di residenza anagrafica, quando il pensionante possa più agevolmente raggiungere quest'ultima località, previa attestazione del comune di residenza anagrafica.

4. Gli assegni di serie speciale per il pagamento dei ratei successivi nonché quelli per il versamento delle somme trattenute per alimenti a favore di terzi possono, a richiesta degli aventi diritto, essere localizzati presso un ufficio postale sito in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la relativa partita di pensione. Le modalità per l'inoltro degli assegni in parola e delle corrispondenti distinte di conferma previste dall'art. 9 sono stabilite in base ad intese tra l'amministrazione postale e il Ministero del tesoro.

5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), è il seguente:

«Art. 199. — I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.».

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 1 *(Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri)*. — 1. Il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato nonché degli enti pubblici che abbiano stipulato apposita convenzione con l'amministrazione periferica del tesoro per l'affidamento a quest'ultima della gestione delle pensioni spettanti ai propri dipendenti, è disposto mediante gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 per il versamento delle ritenute erariali.

2. A cura della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Mediante appositi ordini collettivi di pagamento, emessi dai centri interregionali di elaborazione distintamente per capitolo di spesa o per amministrazione o azienda autonoma di Stato ovvero mediante le procedure previste dagli ordinamenti contabili degli enti pubblici convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali aperti a norma del comma 2, le somme occorrenti per la traenza dei titoli relativi al pagamento delle pensioni alle scadenze prestabilite.

4. A debito dei predetti conti correnti postali speciali i centri interregionali di elaborazione, nella loro veste di ordinatori di pagamenti, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di trattamenti congeneri, assegni postali localizzati formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici stabiliti con le modalità indicate nell'art. 2. Detti assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo fissato per il servizio ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi per delega dell'assegnatario, con le cautele e modalità previste dagli articoli 16 e 17.

5. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui al comma 2 dell'art. 13 nonché i relativi elaborati sono compilati e firmati per emissione con sistema automatizzato.».

«Art. 2 *(Moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale)*. — 1. Il tracciato, con la precisazione dei dati da indicare, le dimensioni, il tipo di carta da usare e i segni caratteristici dei moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. L'allestimento dei moduli stessi è a carico del Ministero del tesoro.».

— Il testo degli articoli 25 e 26 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 25 *(Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento)*. — 1. L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, può essere sostituito, previa autorizzazione della competente Direzione provinciale del tesoro, da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile si assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.

2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato è sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.».

«Art. 26 *(Contabilizzazione degli assegni pagati)*. — 1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepiogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilità.

2. Quest'ultimo fornisce i dati riepiogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali, dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri, autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1.

3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilità.

4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e dei postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo è addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue, avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4, una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi, distintamente per provincia nonché per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validità per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.

5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale è anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validità.

6. Le modalità degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabiizzazione, perché non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.

7. In sede di contabilizzazione, ai postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente unite:

a) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati soggetti a ritenute extra-erariali;

b) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario;

c) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono in valuta estera.

8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilità in cui sono stati compresi i relativi assegni.».

02G0151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dell'Istituto per la storia della musica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'art. 2;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Istituto italiano per la storia della musica, con sede in Roma, viene applicata la misura di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nella privatizzazione.

2. La privatizzazione è attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Roma, 24 maggio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

02A08162

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dell'Istituto internazionale di studi giuridici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'art. 2;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto internazionale di studi giuridici, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 977, è privatizzato ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. La privatizzazione dell'Istituto internazionale di studi giuridici è attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Roma, 24 maggio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

02A08163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Privatizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, del Centro studi alto medioevo di Spoleto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'art. 2;

Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro studi alto medioevo di Spoleto, di cui alla legge 20 dicembre 1957, n. 1232, è privatizzato ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. La privatizzazione del Centro studi alto medioevo di Spoleto è attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

Roma, 24 maggio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

02A08164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 24 maggio 2002.

Assegnazione finanziaria per gli interventi urgenti sul patrimonio edilizio privato in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte al coordinamento della protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, con il quale sono state disposte provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Viste le ordinanze del Ministro delegato al coordinamento della protezione civile *pro-tempore* n. 230/FPC del 5 giugno 1994, n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 649/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 1497 del 6 luglio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono la disciplina per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma sopra indicato;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato al coordinamento della protezione civile *pro-tempore* n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, registrata dalla Corte dei conti il 14 novembre 1994, registro n. 2, foglio n. 391, concernente la modifica delle procedure di pagamento dei buoni contributo concessi per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dai vari eventi sismici con onere già a carico del fondo per la protezioni civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato al coordinamento della protezione civile *pro-tempore* n. 2473 del 16 novembre 1996, registrata alla Corte dei conti il 9 gennaio 1997, registro n. 1, foglio n. 2, con la quale sono state considerate come unica assegnazione finanziaria le somme autorizzate ai comuni interessati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania per gli interventi di riattazione e per quelli di riparazione/ricostruzione relativi sia a progetti singoli che a quelli unitari;

Viste le ordinanze del Ministro delegato al coordinamento della protezione civile *pro-tempore* n. 385 del 26 ottobre 1984 e n. 2372 del 24 gennaio 1994;

Viste le ordinanze del Ministro delegato al coordinamento della protezione civile *pro-tempore* n. 2695 del 13 ottobre 1997 e n. 3028 del 18 dicembre 1999, con le

quali vengono fissati ulteriori criteri e norme per l'utilizzazione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni;

Vista la tabella *F* annessa alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001 (finanziaria 2002) con cui è stata confermata la somma di € 15.494.000,00 già prevista nella programmazione triennale del decreto ministeriale 28 dicembre 1999 (finanziaria 2000);

Visti i precedenti decreti di ripartizione di fondi, n. 3098 del 6 novembre 1996 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 1996 al n. 158/V, n. 2714 del 20 agosto 1997 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 settembre 1997 al n. 146/V, n. 3639 del 27 ottobre 1997 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 1997 al n. 215/V, n. 2184 del 27 luglio 1998 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 agosto 1998 al n. 4056/V, n. 2558 del 6 agosto 1999 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 settembre 1999 al n. 394/V, n. 1410 del 26 aprile 2000 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 aprile al n. 1535/V, n. 1499 del 10 maggio 2001 presa d'atto n. 109 del 22 maggio 2001 dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'esito della ricognizione effettuata con la circolare n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001 presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione che ha portato ad un fabbisogno complessivo di: € 10.946.477 in priorità «A»; € 46.337.711 in priorità «B equiparata ad A»; di € 169.878.056 in priorità «B» e € 20.766.763 in priorità «C»;

Ritenuto di dover attribuire i fondi disponibili per la totale copertura delle esigenze ammissibili relative agli interventi di riparazione/ricostruzione ricadenti in priorità «A» e di destinare i fondi residui per il proseguimento degli interventi ricompresi nella priorità «B equiparata ad A»;

Considerato che la richiesta di finanziamento avanzata dalla regione Umbria con nota n. 01778/ITR del 27 febbraio 2002 per il completamento del programma di interventi sul patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 29 aprile 1984 e ricadente nelle ordinanze numeri 240/84 e 497/85, non può allo stato essere accolta in quando riguardante immobili senza ordinanza di sgombero e pertanto non assimilabili alle priorità «A» o «B equiparata ad A» ai sensi delle ordinanze numeri 905/87, 2695/97 e 3028/99;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Con riguardo all'assegnazione complessiva di € 990.681,00 disposta in favore del comune di Roccasecca (Frosinone) per effetto dei decreti di ripartizione di fondi citati nelle premesse, è revocata la somma pari a € 45.009,00.

Il comune di Roccasecca provvederà alla restituzione del predetto importo mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificando la causale del versamento, dandone conoscenza al Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Le assegnazioni disposte in favore dei comuni sottoindicati, per effetto dei decreti di cui al successivo art. 6, sono ridotte degli importi a fianco di ciascuno indicati:

CASERTA

Capua	425.062,00
Cellole	25.050,00
Conca della Campania	104.055,00
Marzano Appio	9.889,00
Mignano Montelungo	209.482,00
Rocchetta e Croce	11.144,00
Sessa Aurunca	52.364,00
	837.046,00

CHIETI

Casoli	446,00
Taranta Peligna	1.594,00
	2.040,00

FROSINONE

Cervaro	4.058,00
Piedimonte San Germano	327.721,00
Rocca d'Arce	1.229,00
Sant'Andrea del Garigliano	1.455,00
Sant'Elia Fiumerapido	12.289,00
Settefrati	175,00
	346.927,00

ISERNIA

Acquaviva d'Isernia	13.181,00
Montaquila	120.302,00
Poggio Sannita	57.535,00
Pozzilli	47.495,00
Rionero Sannitico	132.759,00
Rocchetta a Volturno	32.509,00
Scapoli	48.901,00
	452.682,00

L'AQUILA

Pratola Peligna	48.892,00
Raiano	482.517,00
Roccaraso	44.794,00
	576.203,00

PESCARA

Scafa	1.140,00
	1.140,00
TOTALE . . .	2.216.038,00

Art. 3.

Per il proseguimento degli interventi di riparazione/ricostruzione di cui all'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, priorità «A», riguardanti nuclei familiari residenti al momento del sisma colpiti da ordinanza di sgombero coeva al sisma, sono assegnati, in favore dei seguenti comuni, per le quote a fianco di ciascuno individuate, i sottoindicati importi:

CASERTA

Baia e Latina	6.178,00
Carinola	41.162,00
Francolise	83.024,00
Galluccio	33.970,00
Pratella	25.070,00
Riardo	235.401,00
Roccaromana	6.992,00
San Pietro Infine	64.471,00
Sant'Angelo d'Alife	5.167,00
Teano	1.540.184,00
Vitulazio	1.809.464,00
	3.851.083,00

FROSINONE

Cassino	409,00
Fontechiari	1.760,00
Gallinaro	15.133,00
Pignataro Interamna	388.956,00
San Biagio Saracinisco	63.319,00
Santambrogio sul Garigliano	30.614,00
	500.191,00

ISERNIA

Cerro al Volturno	393.311,00
Colli a Volturno	161.003,00
Conca Casale	4.698,00
Montenero Val Cocchiara	105.642,00
Monteroduni	42.205,00
Pizzone	7.017,00
Sesto Campano	424.767,00
Venafro	3.795.197,00
	4.933.840,00

L'AQUILA

Anversa degli Abruzzi	463.177,00
Barrea	3.301,00
Castel di Sangro	559.961,00
Civitella Alfedena	8.335,00
Villalago	37.879,00
	1.072.653,00

PESCARA

San Valentino in Abruzzo Citer.	376,00
	376,00
TOTALE . . .	10.358.143,00

La suddetta somma di € 10.358.143,00 viene così imputata:

€ 1.696.309,00 a carico delle riduzioni di cui all'art. 2;

€ 8.706.628,00 a valere sullo stanziamento assentito dalla citata legge n. 488/2001 (finanziaria 2002).

Art. 4.

Per gli interventi di riparazione/ricostruzione ricadenti in priorità «B» di cui all'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 per i casi previsti dalle ordinanze n. 2695 del 13 ottobre 1997 e n. 3028 del 18 dicembre 1999, sono assegnati, in favore dei seguenti comuni, per le quote a fianco di ciascuno determinate, i sottoindicati importi:

CASERTA

Baia e Latina	67.391,00
Cellole	35.453,00
Dragoni	102.313,00
Marzano Appio	60.784,00
Piedimonte Matese	41.185,00
Pietramelara	516.991,00
Pratella	412.665,00
Presenzano	218.683,00
Roccaromana	108.160,00
Rocchetta e Croce	44.773,00
Sant'Angelo d'Alife	51.253,00
Tora e Piccilli	51.236,00
Vairano	502.477,00
	2.213.364,00

CHIETI

Altino	33.959,00
Casoli	37.262,00
Castel Frentano	23.817,00
Lettopalena	52.482,00
Taranta Peligna	39.745,00
	187.265,00

FROSINONE

Atina	143.341,00
Fontechiari	92.881,00
Gallinaro	209.271,00
Picinisco	146.951,00
Pignataro Interamna	130.998,00

Rocca d'Arce	52.036,00
Roccasecca	84.268,00
Settefrati	112.098,00
	971.844,00

ISERNIA

Acquaviva d'Isernia	37.077,00
Castel del Giudice	41.881,00
Castel Petroso	207.886,00
Forlì del Sannio	244.554,00
Montaquila	144.763,00
Poggio Sannita	182.683,00
Pozzilli	68.264,00
Rionero Sannitico	838.630,00
Roccasicura	173.220,00
Scapoli	108.302,00
Vastogirardi	22.476,00
	2.069.736,00

L'AQUILA

Alfedena	8.874,00
Barrea	29.364,00
Bisegna	34.611,00
Cansano	17.797,00
Civitella Alfedena	42.689,00
Goriano Sicoli	105.987,00
Pacentro	193.342,00
Pratola Peligna	90.163,00
Sulmona	1.180.684,00
Villetta Barrea	7.236,00
	1.710.747,00

PESCARA

San Valentino in Abruzzo Citer	135.833,00
Sant'Eufemia a Maiella	88.740,00
Scafa	19.375,00
	243.948,00
TOTALE . . .	7.396.904,00

La suddetta somma di € 7.396.904,00 viene così imputata:

quanto ad € 45.009,00 a carico della revoca di cui all'art. 1;

quanto ad € 519.729,00 a carico della riduzioni di cui all'art. 2;

quanto ad € 6.832.166,00 a valere sullo stanziamento assentito dalla citata legge n. 488/2001 (finanziaria 2002).

Nell'ambito delle assegnazioni, che accolgono parzialmente le richieste avanzate, sarà cura dei comuni interessati destinare le quote ripartite al finanziamento dei casi più urgenti, ponendo particolare riguardo alle effettive situazioni abitative.

A fronte di situazioni similari potrà valutarsi l'opportunità di assegnazioni ridotte rispetto ai limiti di contributo previsti dall'ordinanza n. 905/87 per consentire ai beneficiari, almeno gli interventi di carattere strutturale, in attuazione di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2695 del 13 ottobre 1997.

Art. 5.

Le somme assegnate con il presente decreto saranno trasferite alle amministrazioni comunali sulla base di specifiche istanze di accredito che dovranno essere formulate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Detti fondi dovranno essere erogati a favore dei soggetti beneficiari del contributo entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di materiale accredito presso le tesorerie comunali.

La inosservanza dei termini di cui sopra determina la decadenza e la revoca dell'assegnazione; per le somme già accreditate e non erogate dal comune, le stesse dovranno essere restituite tramite il conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, ovvero tramite circuito bancario, oppure il conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nell'apposito spazio per la causale la seguente dicitura «Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - economie legge n. 363/1984».

Art. 6.

La complessiva spesa di € 17.755.047,00 graverà sul capitolo 960 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la seguente ripartizione:

€ 15.494.000,00 a carico dello stanziamento assentito dalla citata legge n. 448/2001 (finanziaria 2002);

€ 2.261.047,00 a carico delle assegnazioni disposte con i decreti numeri 3098, 2714, 3639, 2184, 2558, 1410, 1499 rispettivamente del 6 novembre 1996, 20 agosto 1997, 27 ottobre 1997, 27 luglio 1998, 6 agosto 1999, 26 aprile 2000 e 10 maggio 2001 in favore dei comuni indicati all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto munito del visto dell'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A08378

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2002.

Integrazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale per il Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» inserito nel QCS obiettivo 1 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, riguardante le disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il proprio decreto n. 0099784 del 28 novembre 2000 con il quale si è provveduto ad assicurare, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, l'acconto del 7 per cento, pari a 1.166.690,00 euro, del cofinanziamento statale per il Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» inserito nel QCS obiettivo 1 2000-2006;

Vista la notifica della commissione delle Comunità europee SG(2001) D/292454, in data 29 novembre 2001, con la quale viene rettificato un errore materiale riscontrato nella precedente decisione C(2000) 2344 del 13 settembre 2000 di approvazione del programma suddetto;

Tenuto conto che in base al nuovo piano finanziario di cui alla predetta notifica il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 a fronte del FSE, per il periodo dal 2000 al 2006, passa da 16,667 meuro a 21, 429 meuro, per cui l'acconto del 7 per cento viene a stabilirsi in 1.500.000,00 euro;

Considerata pertanto, l'opportunità di integrare l'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale a fronte del FSE, già disposto con il richiamato decreto n. 0099784, assegnando un ulteriore importo di 333.310,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno» 2000-2006, richiamato in premessa, la somma di 333.310,00 euro, a titolo di integrazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale a fronte del FSE.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 364

02A08211

DECRETO 30 maggio 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del Programma «Spazio Alpino», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG III 2000-2006 - Sezione transnazionale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni; recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2000) 1101 del 28 aprile 2000 diretta gli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) 1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7 per cento della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Vista la decisione della commissione europea C(2001) 4017 del 19 dicembre 2001, di approvazione del programma «Spazio Alpino», tra la Germania, la Francia, l'Italia, la Slovenia, la Svizzera e il Liechtenstein compreso nella sezione transnazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 59.722.800,00 euro, a totale carico del FESR;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, al programma Interreg III «Spazio Alpino» è stato attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 24.622.800,00 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica a totale carico dello Stato dello stesso importo;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è assegnata al programma «Spazio Alpino» richiamato in premessa, la somma complessiva di 1.723.596,00 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota nazionale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 367

02A08210

DECRETO 5 giugno 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 44.054 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 marzo, 5 e 23 aprile, 6 e 23 maggio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 giugno 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08229

DECRETO 5 giugno 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti fmanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.054 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 aprile, 16 aprile e 6 maggio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 aprile 2002, entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 aprile 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 aprile 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa alle operazioni di concambio di cui al decreto ministeriale n. 006539 del 16 aprile 2002, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 aprile 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08230

DECRETO 5 giugno 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme dl cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.054 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 23 maggio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 maggio 2002 e scadenza 15 maggio 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 maggio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 maggio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2002, entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 maggio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 maggio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del

presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 33 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 maggio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08228

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Adriatica», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 giugno 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della Società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Adriatica» con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/92;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Adriatica» con sede in Foggia, costituita in data 10 maggio 1983 con atto a rogito del notaio dott. Leonardo Giuliani di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 1° giugno 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/92 e la dr.ssa Maria Loreta Notarangelo, con studio in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08278

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paliero - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 gennaio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Paliero - Società cooperativa edilizia a responsailità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Paliero - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 27 ottobre 1975 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Marzano di Margherita di Savoia (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 21 novembre 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 58/1992 e il dott. Silvio Fuiano, con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08212

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa braccianti Campoverde», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 febbraio 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa braccianti Campoverde», con sede in Aprilia (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa braccianti Campoverde», con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 22 marzo 1962 con atto a rogito del notaio dott. Mario Giuseppe Corbò di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto 23 maggio 1962, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Mauro Del Zotto Falascina, con studio in Latina, via Eugenio di Savoia, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08213

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Scortichini a r.l. - San Severo», in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 luglio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo», con sede in S. Severo (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Scortichini a r.l. San Severo», con sede in San Severo (Foggia), costituita in data 28 febbraio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Paolo Lops di San Severo (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 3 aprile 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Silvio Fuiano, con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08214

DECRETO 31 maggio 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 237 dell'11 ottobre 2001 del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002 e del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Roseto Valfortore (Foggia) prot. n. 2158 del 18 aprile 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Roseto Valfortore alla zona climatica «D»;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota UDA/2002/1244 del 15 maggio 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Roseto Valfortore, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Roseto Valfortore vanno attribuiti 2258 gradi-giorni e di conseguenza va modificata la zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Roseto Valfortore in provincia di Foggia sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FG	E	2258	658	Roseto Valfortore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A08215

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Cantina sociale Val di Neto a r.l.», in Scandale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 5 settembre 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. Cantina sociale Val di Neto a r.l.», con sede in Scandale (Crotone), codice fiscale n. 00100760792, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Francesco Carrabetta, nato a Catanzaro il 14 dicembre 1969 e domiciliato in Crotone, via Cutro Pal. e Cores, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08279

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. - Tirrenia Mare», in Roma.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il qualè la società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. - Tirrenia Mare», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ugo Guarnieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale con la quale è stata contestata al dott. Ugo Guarnieri l'inadempienza circa la comunicazione in merito alla alienazione di alcuni beni immobili della società cooperativa edilizia sopra indicata;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, con studio in Roma Lido, Piazza Giuliano della Rovere n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. - Tirrenia Mare», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Ugo Guarnieri, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08280

DECRETO 10 giugno 2002.

Nomina dei commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ocean.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto in data 3 giugno 2002 con il quale il tribunale di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Ocean S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale, al comma 1, dispone che, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, precisando, al comma 2, che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei povvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ocean sono nominati commissari:

il dott. Antonio Passantino, nato a Palermo, il 7 dicembre 1947;

l'avv. Piercarlo Castagnetti, nato a La Spezia, il 25 aprile 1958;

il dott. Giovanni Grazziri, nato a La Maddalena (Sassari), il 12 settembre 1961.

Il presente decreto è comunicato al tribunale di Brescia; alla Camera di commercio di Brescia per l'iscrizione nel registro delle imprese; alla regione Lombardia; al comune di Verolanuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

Il Ministro: MARZANO

02A08346

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Vigilante a r.l.», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile cosi come integrato dall'art. 18 n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «La Vigilante a r.l.», con sede in Belvedere Marittimo, costituita con atto notorio dott.ssa Marzano Livia in data 11 gennaio 1989, rep. 52352, r.s. 2105, tribunale di Paola, posizione BUSC 3046/243317.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A08281

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperservice Kos a r.l.», in Torano Castello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile cosi come integrato dall'art. 18 n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Cooperservice Kos a r.l.», con sede in Torano Castello, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 13 settembre 1966, rep. 41077, r.s. 314724, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 3615/000000.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A08282

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperartiva agricola «L'Ulivo a r.l.», in Orsomarso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile cosi come integrato dall'art. 18 n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «L'Ulivo a r.l.», con sede in Orsomarso, costituita con atto notaio dott. Titomanlio Vicenzo in data 18 febbraio 1999, rep. 74481, r.s. 21406/99, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 3647/000000.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A08283

DECRETO 17 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CA.BO.S. a r.l.», in Lattarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile cosi come integrato dall'art. 18 n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «CA.BO.S. a r.l.», con sede in Lattarico, costituita con atto notaio dott. Fabio Posteraro in data 17 maggio 1993, rep. 30287, r.s. 8512, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 3413/000000.

Cosenza, 17 maggio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A08284

DECRETO 11 giugno 2002.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto n. 112 del 25 novembre 1972, istitutivo della commissione provinciale di cui al citato art. 14;

Visto il proprio decreto n. 12 del 28 ottobre 1997 inerente la riorganizzazione della commissione provinciale di cui all'art. 14, della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Vista la comunicazione del 3 giugno 2002 con la quale la direzione provinciale I.N.P.S. di Campobasso ha designato quale membro supplente della commissione in parola il sig. Domenico Sabetta, funzionario C4 amministrativo della già citata sede provinciale I.N.P.S., in sostituzione del dott. Ciro Toma;

Decreta:

Il sig. Domenico Sabetta è nominato membro supplente in sostituzione del dott. Ciro Toma in seno alla commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 in rappresentanza della più volte citata direzione provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nei termini di legge.

Campobasso, 11 giugno 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A08206

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2002.

Misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche:

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;

Vista la decisione della Commissione n. 2001/536/CE dcl 6 luglio 2001, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;

Considerato che tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri e la commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino sulle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate;

Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario effettuata da alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori;

Considerato che il virus del mosaico del pepino risulta presente in numerosi Paesi terzi;

Considerato che è probabile che i semi di pomodori possano essere causa dell'infezione;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione n. 2001/536/CE del 6 luglio 2001, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella comunità di piante di pomodori, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del pepino.

Art. 2.

1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, originarie dei paesi terzi, soddisfano le condizioni stabilite al punto 1 o 2 dell'allegato al presente decreto e sono ispezionate presso il primo punto di entrata per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente al decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Art. 3.

1. Le piante di pomodori destinate alla piantagione originarie della Comunità possono essere spostate dal luogo di produzione unicamente qualora soddisfino le condizioni stabilite al punto 3 o 4 dell'allegato al presente decreto.

2. Il paragrafo 1 non si applica al trasporto delle piante destinate alla vendita ai consumatori finali, che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichi chiaramente tale destinazione.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino almeno negli impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di pomodori.

2. I risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono inviati al Ministero per le politiche agricole e forestali, per la notifica alla commissione e agli altri Stati membri, entro il 10 settembre 2002.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 101

ALLEGATO

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato III, punto 13, della direttiva 2000/29/CE, le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dei paesi terzi sono accompagnate dal certificato indicato all'art. 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che:

a) le piante provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure

b) se ottenute in impianti adibiti alla produzione di piante di pomodori e di pomodori, la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione;

ba) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione; ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; oppure

bb) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus.

2. I semi di pomodoro originari dei paesi terzi sono accompagnati dal certificato di cui all'art. 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE attestante che i semi sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:

a) detti semi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b) nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o

c) i semi sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.

3. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie della comunità possono essere trasportate dal luogo di produzione unicamente se rispettano le seguenti condizioni:

a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b) se ottenute in impianti adibiti alla produzione di piante di pomodori e di pomodori, la produzione e l'imballaggio dei pomodori sono nettamente separati dalla produzione e dall'imballaggio delle piante per evitare la contaminazione; e

ba) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato; oppure

bb) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante ottenute, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus.

4. I semi di pomodori originari della comunità possono essere trasportati dal luogo di produzione soltanto se sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:

a) provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; o

b) nessun sintomo dal virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; o

c) i semi sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.

02A08224

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giugno 1999 per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio tutela formaggio Robiola di Roccarevano, con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08146

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha

provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Raschera» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giungo 1999 per la denominazione di origine protetta «Raschera» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio tutela formaggio a d.o.p. Raschera, con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r. l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - società cooperativa a r.l.». con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.

Roma, 10 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08147

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lambasa Alma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lambasa Alma ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1984 presso la Scuola sanitaria di Sebenico (Croazia) dalla sig.ra Lambasa Alma nata a Sebenico (Croazia) il giorno 6 aprile 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lambasa Alma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07044

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lastra Milla Cecilia Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lastra Milla Cecilia Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Università nazionale di San Martin de Porres, facoltà di infermerie, di Lima (Perù) dalla sig.ra Lastra Milla Cecilia Teresa nata a Ancash (Perù) il giorno 30 marzo 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lastra Milla Cecilia Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07043

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Cruz Candelaria Damiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Cruz Candelaria Damiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto superiore di scienze mediche di L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Garcia Cruz Candelaria Damiana nata a L'Avana (Cuba) il giorno 5 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garcia Cruz Candelaria Damiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07042

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Darea Liliana Aurora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Darea Liliana Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Darea Liliana Aurora

nata a Botosani (Romania) il giorno 10 maggio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Darea Liliana Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07041

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cristescu Marinela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cristescu Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Cristescu Marinela nata a Hateg (Romania) il giorno 8 agosto 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cristescu Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07040

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tupita Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tupita Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Tupita Maria nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 7 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tupita Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07039

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Naforianu Petru Tiberiu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con il quale il sig. Naforianu Petru Tiberiu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dal sig. Naforianu Petru Tiberiu nato a Baia Mare (Romania) il giorno 20 giugno 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Naforianu Petru Tiberiu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07038

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Domnariu Delia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Domnariu Delia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994, presso la Scuola postliceale sanitari a di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Domnariu Delia, nata a Sibiu (Romania) il giorno 2 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Domnariu Delia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07015

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lazar Eugenia Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazar Eugenia Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistente medical generalist conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola postliceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Lazar Eugenia Mariana, nata a Oradea (Romania) il giorno 7 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazar Eugenia Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07014

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ilie David Silvia Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilie David Silvia Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997, presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Ilie David Silvia Luminita, nata a Braila (Romania) il giorno 21 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ilie David Silvia Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07013

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Matei Vasile di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Matei Vasile ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993, presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dal sig. Matei Vasile, nato a Mihaileni (Romania) il giorno 22 novembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Matei Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07012

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Vargas Castillo Oscar Paul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Vargas Castillo Oscar Paul ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 2000, presso l'Università statale di San Agustin de Arequipa (Perù) dal sig. Vargas Castillo Oscar Paul, nato a Arequipa (Perù) il giorno 17 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Vargas Castillo Oscar Paul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07011

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bielow Hoscilo Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bielow Hoscilo Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977, presso il Liceo medico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Bielow Hoscilo Ewa, nata a Bialystok (Polonia) il giorno 23 marzo 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bielow Hoscilo Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07010

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Flis Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flis Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987, presso il Liceo medico di Janow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Flis Barbara, nata a Janow Lubelski (Polonia) il giorno 6 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Flis Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07009

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hryniewicka Rudzinska Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hryniewicka Rudzinska Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1976, presso il Liceo medico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Hryniewicka Rudzinska Anna, nata a Kiersnowo (Polonia) il giorno 16 aprile 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hryniewicka Rudzinska Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07008

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fabicka Anna Katarzyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fabicka Anna Katarzyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989, presso il Liceo medico «H. Wolf» di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Fabicka Anna Katarzyna, nata a Varsavia (Polonia) il giorno 25 novembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fabicka Anna Katarzyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07007

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kropop Miroslawa Aurelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kropop Miroslawa Aurelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di magistra pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di magistra pielegniarka conseguito nell'anno 1987, presso l'Accademia di medicina di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Kropop Miroslawa Aurelia, nata a Bilgoraj (Polonia) il giorno 20 marzo 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kropop Miroslawa Aurelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07006

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wojtak Stanislawa Edyta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wojtak Stanislawa Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989, presso il Liceo medico di Stalowa Wola (Polonia) dalla sig.ra Wojtak Stanislawa Edyta, nata a Nisko (Polonia) il giorno 19 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wojtak Stanislawa Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07005

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kuczynska Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuczynska Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso il Liceo di medicina di Brzeg (Polonia) dalla sig.ra Kuczynska Ewa nata a Cieskow (Polonia) il giorno 3 dicembre 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kuczynska Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07045

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pasa Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pasa Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria St. Josif di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Pasa Monica nata a Gh.Gh.Dej (Romania) il giorno 21 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pasa Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07046

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Koncar Olivera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koncar Olivera ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1989 presso il Centro per l'istruzione medica di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Koncar Olivera nata a Smederevska Palanka (Repubblica di Serbia) il giorno 27 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Koncar Olivera è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07047

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasile Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasile Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria St. Josif di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Vasile Georgeta nata a Husi (Romania) il giorno 23 aprile 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasile Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07048

DECRETO 11 giugno 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neuromet».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA UFFICIO AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT - EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sotituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 29 aprile 2002 della ditta Glaxosmithkline S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Glaxosmithkline S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: NEUROMET.

Confezione e numeri A.I.C.:

10 fiale 1 g 5 ml - n. 025294 012;

20 compresse 800 mg - n. 025294 036;

10 flac. soluz. orale 5 ml 16,0% - n. 025294 051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08273

DECRETO 14 giugno 2002.

Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali - Ser.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare, il relativo art. 118, come modificato dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in base al quale il Ministro della sanità determina con proprio decreto, l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, concernente la «Determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo Stato - Regioni di cui al provvedimento del 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica 15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le tossicodipendenze si occupino dell'assistenza alle persone che utilizzano sostanze d'abuso, incluse quelle legali;

Visto l'atto d'intesa Stato - Regioni approvato con provvedimento del 5 agosto 1999, che individua le specifiche prestazioni erogabili dai soggetti privati alle persone dipendenti da sostanze d'abuso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nella parte relativa alle prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare e sia semiresidenziale e residenziale;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. I servizi per le tossicodipendenze (Ser.T) sono unità operative delle Aziende — Unità sanitarie locali — A.S.L. coordinate nell'ambito di uno specifico dipartimento per le dipendenze patologiche, in applicazione dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999. Tale

dipartimento è organizzato con modalità di integrazione interistituzionale, che prevedono la diretta partecipazione a livello operativo e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze (enti ausiliari, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e «no-profit», associazioni famiglie, e simili) e che includano anche la certificazione dello stato di tossicodipendenza. Alle stesse entità, con specifici provvedimenti di accreditamento delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, viene riconosciuto un ruolo strategico determinante nell'ambito dello sviluppo di un moderno sistema di prevenzione e di protezione della salute nell'area dipartimentale delle dipendenze patologiche. Il dipartimento per le dipendenze patologiche opera funzionalmente per il trattamento, il reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati all'uso di sostanze psicotrope legali ed illegali e per i comportamenti assimilabili e correlati (disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo, videodipendenze, etc.), con opportuna definizione, a questo scopo, delle relazioni operative con le aree ed i dipartimenti della salute mentale e materno - infantile. Resta comunque obiettivo comune del dipartimento per le dipendenze patologiche e di dette altre aree dipartimentali la costruzione di progetti integrati, con particolare riguardo agli ambiti di confine, quali alcolismo, problemi dell'adolescenza, doppia diagnosi, disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo.

2. All'interno del dipartimento per le dipendenze patologiche i Ser.T costituiscono le unità operative di base e specialistiche dell'Azienda, che operano in una logica di integrazione con gli altri servizi e con gli enti di cui al comma 1, per la risoluzione delle problematiche delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali ed illegali — in seguito denominate sostanze — e delle loro famiglie.

3. Nell'ambito del dipartimento per le dipendenze patologiche di cui al comma 1 i Ser.T sono strutture complesse, articolabili in unità funzionali sulla base dei bisogni emergenti nel tenitorio in relazione alle varie tipologie di abuso e di dipendenza, conformemente alle determinazioni adottate dalle regioni e dalle province autonome.

4. All'interno del dipartimento di cui al comma 1 sono assicurate le seguenti funzioni:

a) collaborazione con i centri servizi amministrativi (C.S.A.) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli art. 109, escluso quanto disposto ai commi 2 e 5, 110 e 111 dello stesso decreto;

c) collaborazione con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle sostanze da attuare nei confronti dei detenuti;

5. Ai fini del trattamento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, su richiesta del prefetto competente, i Ser.T e gli enti privati accreditati, inseriti nel dipartimento di cui al comma 1, predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e forniscono, altresì, all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 91, comma 2, dello stesso decreto. I Ser.T e gli enti ausiliari vengono preventivamente accreditati per tale funzione sulla base della disponibilità di una équipe multidisciplinare diagnostica.

6. I Ser.T, tutti i servizi e le realtà del privato sociale di cui al comma 1 assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 120, comma 4 e dell'art. 122, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 2.

Norme di principio sul funzionamento dei Ser. T

1. I Ser.T operano nel rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, con specifico riferimento alle indicazioni relative alla sezione «assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale» ed alle prestazioni erogabili in base ai contenuti dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999 citato nell'art. 1, comma 1.

2. Nell'ambito di uno stabile coordinamento con il dipartimento di cui all'art. 1 i Ser.T assicurano la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e alla riabilitazione dall'uso di sostanze e garantiscono, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la libertà di scelta del cittadino e della sua famiglia di attuare i programmi terapeutico - riabilitativi presso qualunque struttura autorizzata in tutto il territorio nazionale.

3. I Ser.T, d'intesa con il paziente e con la sua famiglia, anche mediante l'utilizzo di altri servizi specialistici, pubblici e privati accreditati o autorizzati, si occupano della prevenzione e della cura di tutte le patologie correlate alla dipendenza da sostanze. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili.

4. I Ser.T, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, provvedono a:

a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;

b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico - riabilitativo con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini

di uso di sostanze, di qualità della vita, di abilità e capacità psico-sociali, di comparsa delle principali patologie correlate sulla cartella individuale del soggetto;

c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagonistiche, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico, verificando l'opportunità di tali interventi e mantenendo contemporaneamente l'obiettivo del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi. Nei casi in cui è prescritta una terapia farmacologica, accanto agli opportuni controlli sono previsti supporti relazionali intensi (colloqui almeno settimanali, gruppi di discussione e di informazione, appoggi alle famiglie), che garantiscano un'attenzione costante alle condizioni di salute, sia fisica sia psichica, e mantengano viva la possibilità di sviluppare più ampi percorsi di cambiamento. Attenzione specifica va posta ad evitare che si creino le condizioni per l'emergere della cronicità iatrogena; a tal fine i Ser,T, in collaborazione con gli enti accreditati nel dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, garantiscono in ogni territorio la possibilità di realizzare cure direttamente finalizzate alla riabilitazione, come:

1. attività di osservazione, diagnosi e cura intensiva di disintossicazione, con modalità residenziale (ospedali, comunità, centri crisi), semiresidenziale o ambulatoriale;

2. attività riabilitative articolate in centri diurni, semiresidenziali, comunità residenziali, etc.

3. attività di reinserimento psico-sociale e lavorativo, post riabilitative, finalizzate a prevenire le recidive;

4. nei casi in cui la cronicizzazione venga ritenuta inevitabile deve risultare dalla cartella individuale un dettagliato resoconto delle ragioni cliniche e dei tentativi effettuati per ridurre la dose di metadone;

d) svolgere attività di psicodiagnosi, di «counseling», di sostegno psicologico, di psicoterapia;

e) svolgere attività di prevenzione, screening/-counseling e cura delle patologie correlate all'uso di sostanze d'abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici;

f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo;

g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose, ete.);

h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza;

i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività e al territorio di competenza.

5. I Ser.T attuano per le persone in carico i seguenti interventi relativi alle infezioni da HIV e alle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:

a) individuazione dei comportamenti a rischio;

b) informazione ed educazione sanitaria;

c) visite mediche ed interventi diagnostici e terapeutici, in collaborazione con strutture specialistiche;

d) test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e counseling;

e) collaborazione e integrazione degli interventi con altri presidi specialistici.

6. I Ser.T collaborano alle attività di prevenzione primaria coordinandosi, tramite il dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, con i servizi aziendali ed extra aziendali competenti.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

02A08223

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Subitene», a base di ibuprofene, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, Serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinaria n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, Serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo media europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee » ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. n. 736, del 3 dicembre 2001, del Ministero della salute, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2002, Serie generale n. 2, nel quale la specialità medicinale denominata «Subitene », a base di ibuprofene (presente come sale sodico diidratato 512,0 mg), codice ATC (M01AE01), registrata a nome dell'UNIFARM S.p.A., con sede legale in Ravina (Trento), via Provina, n. 3, nella forma farmaceutica e confezione di seguita riportata: «400 mg compresse effervescenti,» 30 compresse, A.I.C. n. 034764023, è classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 3 Agosto 2001, integrata con la nota del 17 ottobre 2001, con cui l'UNIFARM S.p.A., ha chiesto, l'ammissione alla classe di rimborsabilità «A», della specialità medicinale «Subitene», in analogia alla specialità medicinale Brufen, codice ATC (M01AE01), nella confezione «400» 30 compresse 400 mg, dell'Abbott S.p.A., già inserita nella classe «A» con nota 66 e rimborsata dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la preliminare deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, adottata nella riunione del 7 novembre 2001, con la quale: «esprime parere favorevole alla classe *A)* con nota 66 al prezzo indicato dalla ditta (10.000 lire) allineato agli altri farmaci identici (Brufen 30 cpr 400 mg)»;

Rilevato che la specialità medicinale «Subitene», è analoga per confezione, principio attivo, via di somministrazione, e numero d'unità posologiche alla specialità medicinale Brufen «400» 30 compresse 400 mg;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 21 novembre 2001, con la quale: « (...) ratifica il parere della sottocommissione: favorevole alla classe «A» nota 66 al prezzo L. 10.000»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale, denominata «Subitene», a base di ibuprofene, codice ATC (M01AE01), registrata a nome dell'UNIFARM S.p.A., con sede legale in Ravina (Trento), via Provina, n. 3, nella forma farmaceutica e confezione:» 400 mg compresse effervescenti», 30 compresse, AIC n. 034764023, è classificata in classe «A» nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di Euro 5,16 pari a L. 10.000 (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro
Presidente della commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti 28 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 210

02A08161

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Isok», a base di ketoprofene, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge

23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco:

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica,» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, - Serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, Serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Isok», a base di Ketoprofene, codice ATC (M01AE03), nella forma farmaceutica e confezione: 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 023449022, risulta classificata in classe «C», ora registrata a nome della Bioprogress S.p.A. con sede legale in Roma, via Aurelia n. 58, in forza del trasferimento di titolarità dell'A.I.C., giusto decreto dirigenziale n. 1001, del 1° dicembre 2000, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 17, del 22 gennaio 2001;

Vista la domanda del 3 agosto 2001, integrata con la nota del 8 ottobre 2001, con cui la Bioprogress S.p.A., ha chiesto, l'ammissione alla classe di rimborsabilità «A», della specialità medicinale «Isok», in analogia alla specialità medicinale Flexen, codice ATC (M01AE03), nella confezione:» 50 mg capsule molli» 30 capsule, dell'Italfarmaco S.p.A., già inserita nella classe «A» con nota 66 e rimborsata dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il comunicato del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2001, Serie generale n. 168, concernente l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto: rettifica dei prezzi di riferimento;

Vista la preliminare deliberazione della sottocommissione per la rimborsabilità secondo la metodologia delle categorie omogenee, adottata nella riunione del 7 novembre 2001, con la quale: «esprime parere favorevole alla classe *A)* con nota 66 al prezzo indicato dalla ditta (6.000 lire) allineandosi al prezzo di riferimento della categoria»;

Rilevato che la specialità medicinale «Isok», è analoga per confezione, principio attivo, via di somministrazione, e numero d'unità posologiche alla specialità medicinale Flexen, nella confezione: «50 mg capsule molli» 30 capsule;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 21 novembre 2001, con la quale: « (...) ratifica il parere della sottocommissione: favorevole alla classe «A» nota 66 al prezzo L. 6000»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Isok», a base di Ketoprofene, codice ATC (M01AE03), registrata a nome della Bioprogress S.p.A., con sede legale in Roma, via Aurelia n. 58, nella forma farmaceutica e confezione: 30 capsule 50 mg. A.I.C. n. 023449022, è classificata in classe «A» nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di Euro 3,10 pari a L. 6.000 (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio di controlo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 209

02A08160

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di La Spezza nei giorni 23 maggio 2002, dalle ore 12,30 alle ore 13,00, e 24 maggio 2002, dalle ore 9 alle 10.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con note numeri 31105 e 31342 del 23 maggio 2002, l'impossibilità di assicurare il servizio al pubblico nei giorni 23 maggio 2002, dalle ore 12,30 alle 13, e 24 maggio 2002, dalle ore 9 alle 10, a causa della partecipazione quasi totale del personale a due assemblee sindacali tenutesi in ufficio nei giorni suindicati.

Il Garante del contribuente, con nota n. 657 del 29 maggio 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 3 giugno 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A08169

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2002.

Soppressione del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento. Individuazione degli uffici siti in provincia di Bolzano competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi, sgravi, richieste di maggiore rateizzazione, sospensione e per i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI BOLZANO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in previsione della soppressione al 30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento relativamente alla competenza territoriale per la provincia di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Dal 1° luglio 2002 le competenze svolte dal centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento per la provincia di Bolzano sono attribuite agli uffici dell'agenzia delle entrate della provincia di Bolzano come di seguito individuate. Gli uffici locali ricevono i seguenti atti per competenza territoriale in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della interessata dichiarazione e provvedono a definire i relativi procedimenti:

rimborsi ex articoli 37 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente gli anni d'imposta 1997 e precedenti;

rimborsi ex art. 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994;

istanze di sgravio avverso gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998;

istanze di maggior rateazione ex art. 19, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e istanze di sospensione ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

rimborsi e sgravi derivanti dal contenzioso in essere sulle dichiarazioni;

ricorsi avverso atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo stesso Centro di servizio, ferma restando

la speciale procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 2002, i ricorsi e le istanze relativi ai rapporti di cui ai punti precedenti vanno inoltrati agli uffici locali della provincia di Bolzano territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente o del debitore, i quali provvederanno all'esame e alla definizione del procedimento.

I predetti medesimi uffici, per competenza territoriale, gestiscono e definiscono i procedimenti relativi ai seguenti rapporti:

istanze relative a mancati rimborsi;

remissione dei vaglia estinti;

rimborsi agli eredi aventi diritto e ai soci di società cessate, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali;

volture dei titoli emessi dal Centro di servizio di Trento; riammissione al pagamento di titoli perenti.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 2002, è assegnata all'ufficio rapporti con enti esterni della direzione provinciale di Bolzano la competenza per le attività concernenti i rapporti pendenti con il concessionario della riscossione per la provincia di Bolzano e con la ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, riferiti alle iscrizioni a ruolo operate dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento a carico dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, le cui cartelle di pagamento siano state notificate entro la data del 30 giugno 2002.

Art. 4.

Le comunicazioni concernenti le spese di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, presentate presso il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento prima del 1° gennaio 2002, vengono conservate presso l'ufficio locale di Bolzano.

Art. 5.

Il presente provvedimento non modifica le competenze funzionali normativamente previste per legge, nonché quelle previste dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002.

Motivazioni.

Con atto del 7 dicembre 2001, prot. n. 220441, del direttore dell'Agenzia delle entrate è stata, tra l'altro, disposta la soppressione al 30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento.

Il punto 1.3 del suddetto atto prevede che per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato) il direttore regionale o provinciale con proprio provvedimento possa individuare, anche in deroga ai criteri generali della competenza territoriale, gli uffici cui assegnare la competenza per tali trattazioni.

Pertanto, al fine di garantire un assetto omogeneo nei rapporti con la Ragioneria provinciale e con il concessionario della riscossione per gli adempimenti relativi a tali attività è stato individuato l'ufficio competente in materia.

Al punto 1.6 dell'atto 27 febbraio 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate è inoltre previsto che per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1992, già attribuita al Centro operativo di Pescara, può essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione o provincia, ad uno o più uffici individuati dal direttore regionale o provinciale.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei carichi di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento presso il Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento, con il presente provvedimento vengono individuati gli uffici competenti alla gestione dei rapporti pendenti nelle suddette materie.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 28 novembre 1980;

articoli 19 e 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

art. 2 decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99;

C.M. 1° febbraio 2002, n. 14;

C.M. 12 aprile 2002, n. 13;

risoluzione ministeriale del 22 aprile 2002, n. 123;

statuto dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, n. 2001/220441;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.

Bolzano, 13 giugno 2002

Il direttore provinciale: DE SIO

02A08348

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare.

1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, approvato con decreto interministeriale 6 giugno 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Motivazioni:

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 6 giugno 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione.

In particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto dispone che la «Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare» è presentata in via telematica ed il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la trasmissione telematica dei dati contenuti in tale dichiarazione è effettuata secondo le specifiche tecniche da approvarsi con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella «Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare», da parte dei soggetti che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001 (articoli da 1 a 3);

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 6 giugno 2002, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 3).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2002.

Il direttore dell'agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello Dichiarazione di Emersione Progressiva del Lavoro Irregolare

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI EMERSIONE PROGRESSIVA DEL LAVORO IRREGOLARE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni Emersione Progressiva del Lavoro Irregolare 2002 da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di emersione Progressiva del lavoro irregolare sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati anagrafici e gli altri dati del modello base;
- record di tipo "C": è il record che contiene relativi ai quadri della dichiarazione dichiarazioni di emersione progressiva del lavoro irregolare;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;

- per ogni dichiarazione di emersione Progressiva del lavoro irregolare presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa dichiarazione devono essere ordinati per il campo 'Progressivo modulo';**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna dichiarazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C" sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare:
  - il campo "Progressivo modulo" deve riportare il dato presente nell'apposito spazio ("Mod. n.") sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l'apposito spazio ("Mod. n."), il campo "Progressivo modulo" deve assumere il valore 00000001.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano il quadro del modello di emersione Progressiva del lavoro irregolare;
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

  L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

  Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sarà necessario

predisporre un nuovo record di tipo "C". La presenza di più di un record di tipo "C" all'interno di una stessa dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record "C"; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record di tipo "C" con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";

- la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo "C"; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte del record di tipo "C", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Controlli bloccanti" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C", possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	**Descrizione**	**Allineamento**	**Esempio**
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (vale esclusivamente 0 oppure 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente)	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale o partita IVA (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
DT	data (formato GGMMAAAA)	Destra	' 05051998'
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.	Sinistra	'STRINGA '
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra destra	' 1234' ' -1234'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione di emersione Progressiva del lavoro irregolare, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo "Codice fiscale del contribuente".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. di emersione progressiva del lavoro irregolare devono essere formalmente corretti.

Si precisa che **nella parte non posizionale del record "C"** devono essere riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

Gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere espressi in Euro. In particolare, tali importi devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Nei casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche gli utenti possono comunque trasmettere la dichiarazione impostando ad 1 il campo "Flag conferma" presente nel record di tipo "B" relativo al modello.

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione prog. del lavoro irregolare — Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A" :

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI/ VALORI AMMESSI
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "ELP02"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2-bis del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto 13 - Uffici dell'Agenzia delle Entrate
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Dati riservati al fornitore persona fisica					
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	
7	Nome del fornitore	63	20	AN	
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	Vale 'M' o 'F'
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	formato GGMMAAAA
10	Comune di nascita del fornitore	92	40	AN	
11	Provincia di nascita del fornitore	132	2	AN	
12	Comune residenza del fornitore	134	40	AN	
13	Provincia di residenza del fornitore	174	2	AN	
14	Indirizzo di residenza del fornitore	176	35	AN	
15	CAP della residenza del fornitore	211	5	NU	
Dati riservati al fornitore persona non fisica					
16	Denominazione del fornitore	216	60	AN	
17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN	
18	Provincia sede legale del fornitore	316	2	AN	
19	Indirizzo della sede legale del fornitore	318	35	AN	
20	CAP della sede legale del fornitore	353	5	NU	
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN	
22	Provincia domicilio fiscale del fornitore	398	2	AN	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione prog. del lavoro irregolare Record di tipo "A"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI/ VALORI AMMESSI
			Lunghezza	Formato	
23	Indirizzo domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN	
24	CAP domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU	
I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	440	40	AN	
26	Provincia domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	480	2	AN	
27	Indirizzo domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	482	35	AN	
28	CAP domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	517	5	NU	
Dichiarazione su più invii					
29	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	
30	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
32	Filler	630	1068	AN	
33	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare — Record di tipo "B"

RECORD DI TIPO "B"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"	
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN		Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN		
8	Flag conferma	90	1	NU		
Protocollo telematico della dichiarazione da sostituire						
9	Filler	91	17	NU		
10	Filler	108	6	NU		
11	Filler	114	1	NU		
12	Filler	115	1	NU		
13	Filler	116	1	NU		
14	Filler	117	1	NU		
15	Filler	118	1	NU		
16	Filler	119	1	NU		
17	Filler	120	1	NU		
18	Filler	121	1	NU		
19	Filler	122	1	NU		
20	Filler	123	1	NU		
21	Filler	124	1	NU		
22	Filler	125	2	NU		
23	Filler	127	1	NU		
24	Filler	128	8	AN		
Dati del frontespizio						
25	Cognome	136	24	AN		Obbligatorio se presente il campo 26 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
26	Nome	160	20	AN		Obbligatorio se presente il campo 25 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
27	Denominazione	180	60	AN		Alternativo ai campi 25 e 26. Obbligatorio se assenti i campi 25 e 26.
28	Partita Iva	240	11	NU		La partita Iva deve essere formalmente corretta.
29	Filler	251	1	NU		
30	Filler	252	1	NU		
31	Filler	253	1	NU		
32	Filler	254	10	AN		

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare — Record di tipo "B"

Persona fisica						La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "Altri soggetti"
33	Sesso	264	1	AN	Vale 'M' o 'F'	Dato obbligatorio.
34	Data di nascita	265	8	NU		Dato obbligatorio . Formato GGMMAAAA.
35	Comune di nascita	273	40	AN		Dato obbligatorio.
36	Provincia di nascita	313	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
37	Filler	315	1	NU		
38	Filler	316	8	NU		
39	Telefono - Prefisso e numero	324	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
40	Filler	336	12	AN		
41	Codice attività	348	5	AN		
42	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	353	40	AN		Dato obbligatorio.
43	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	393	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
44	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	395	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 43 assume il valore di una provincia italiana
45	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	400	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 43 assume il valore di una provincia italiana
46	Data di variazione della residenza anagrafica o del domicilio fiscale.	435	8	NU		Formato GGMMAAAA; indicare "00" nel campo GG
47	Filler	443	1	NU		
48	Filler	444	1	NU		
49	Filler	445	10	AN		
50	Filler	455	40	AN		
51	Filler	495	2	AN		
52	Filler	497	4	AN		
53	Filler	501	10	AN		
54	Filler	511	20	AN		
55	Filler	531	24	AN		
56	Filler	555	3	NU		
57	Filler	558	24	AN		
58	Filler	582	24	AN		
59	Filler	606	35	AN		
60	Filler	641	1	NU		
61	Filler	642	1	NU		
62	Filler	643	10	AN		
Altri soggetti						La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "Persone fisiche"
63	Stato estero di residenza	653	24	AN		
64	Codice paese estero	677	3	NU		
65	Codice di identificazione fiscale estero	680	20	AN		

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare Record di tipo "B"

66	Telefono - Prefisso e numero	700	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
67	Filler	712	8	NU		
68	Filler	720	8	NU		
69	Filler	728	8	NU		
70	Filler	736	8	NU		
71	Data di variazione della sede legale	744	6	NU		Formato MMAAAA.
72	Comune della sede legale	750	40	AN		Dato obbligatorio.
73	Sigla della provincia della sede legale	790	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
74	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	792	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 73 assume il valore di una provincia italiana
75	C.A.P. del comune della sede legale	827	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 73 assume il valore di una provincia italiana
76	Filler	832	6	NU		
77	Comune del domicilio fiscale	838	40	AN		Dato obbligatorio se presente uno dei campi 78, 79 o 80
78	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	878	2	AN		Se presente uno dei campi 77, 79 o 80 assume il valore delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
79	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	880	35	AN		Dato obbligatorio se il campo 78 assume il valore di una provincia italiana
80	Cap del domicilio fiscale	915	5	NU		Dato obbligatorio se il campo 78 assume il valore di una provincia italiana
81	Codice attività	920	5	AN		
82	Filler	925	1	NU		
83	Natura giuridica	926	2	NU	Vale da 1 a 43, 50 e 51	
84	Filler	928	1	NU		
85	Filler	929	1	NU		
86	Filler	930	11	NU		
87	Filler	941	1	NU		
88	Filler	942	2	NU		
89	Filler	944	11	NU		
90	Filler	955	51	AN		
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione						La compilazione della presente sezione è obbligatoria nel caso di dichiarazione presentata da "Altri soggetti"
91	Codice fiscale	1006	16	AN		Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto
92	Filler	1022	11	NU		
93	Codice carica	1033	2	NU	Vale da 1 a 12	Dato obbligatorio
94	Filler	1035	1	NU		
95	Filler	1036	8	NU		
96	Cognome	1044	24	AN		Dato obbligatorio

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare Record di tipo "B"

97	Nome	1068	20	AN		Dato obbligatorio
98	Sesso	1088	1	AN	Vale 'M' o 'F'	Dato obbligatorio
99	Data di nascita	1089	8	NU		Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio
100	Comune o stato estero di nascita	1097	40	AN		Dato obbligatorio
101	Sigla della provincia di nascita	1137	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
102	Comune di residenza anagrafica	1139	40	AN		Dato obbligatorio
103	Sigla della provincia di residenza	1179	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
104	Cap del comune di residenza	1181	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 103 assume il valore di una provincia italiana
105	Frazione, via e numero civico	1186	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 103 assume il valore di una provincia italiana
106	Telefono - Prefisso e numero	1221	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
107	Filler	1233	8	NU		
108	Filler	1241	1	NU		
109	Filler	1242	8	NU		
110	Filler	1250	1	NU		
111	Filler	1251	10	AN		
Firma della dichiarazione						
112	Firma del dichiarante	1261	1	NU	Vale 0 oppure 1	
113	Filler	1262	1	NU		
114	Filler	1263	1	NU		
115	Firma del presidente o dei componenti dell'organo di controllo	1264	1	NU	Vale 0 oppure 1	
116	Filler	1265	1	NU		
117	Filler	1266	1	NU		
118	Filler	1267	1	NU		
119	Filler	1268	1	NU		
120	Filler	1269	1	NU		
121	Filler	1270	1	NU		
122	Filler	1271	1	NU		
123	Filler	1272	1	NU		
124	Filler	1273	1	NU		
125	Filler	1274	1	NU		
126	Filler	1275	1	NU		
127	Filler	1276	1	NU		
128	Filler	1277	1	NU		
129	Filler	1278	1	NU		
130	Filler	1279	1	NU		
131	Filler	1280	1	NU		
132	Filler	1281	1	NU		
133	Filler	1282	1	NU		
134	Filler	1283	1	NU		
135	Filler	1284	1	NU		
136	Filler	1285	1	NU		
137	Filler	1286	1	NU		
138	Filler	1287	1	NU		
139	Filler	1288	1	NU		
140	Filler	1289	1	NU		

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare | Record di tipo "B"

141	Filler	1290	1	NU		
142	Filler	1291	1	NU		
143	Filler	1292	1	NU		
144	Filler	1293	1	NU		
145	Filler	1294	1	NU		
146	Filler	1295	1	NU		
147	Filler	1296	1	NU		
148	Filler	1297	1	NU		
149	Filler	1298	1	NU		
150	Filler	1299	3	NU		
Sezione I - Quadri della dichiarazione						
151	Numero di quadri A compilati	1302	3	NU		E' uguale alla somma dei quadri A compilati
152	Casella quadro B	1305	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
153	Casella quadro C	1306	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
154	Filler	1307	1	NU		
155	Filler	1308	1	NU		
156	Filler	1309	1	NU		
157	Filler	1310	1	NU		
158	Filler	1311	1	NU		
159	Filler	1312	1	NU		
160	Filler	1313	1	NU		
161	Filler	1314	1	NU		
162	Filler	1315	1	NU		
163	Filler	1316	1	NU		
164	Filler	1317	1	NU		
165	Filler	1318	1	NU		
166	Filler	1319	1	NU		
167	Filler	1320	1	NU		
168	Filler	1321	1	NU		
169	Filler	1322	1	NU		
170	Filler	1323	1	NU		
171	Filler	1324	1	NU		
172	Filler	1325	1	NU		
173	Filler	1326	7	AN		
174	Filler	1333	1	NU		
175	Filler	1334	1	NU		
176	Filler	1335	1	NU		
177	Filler	1336	1	NU		
178	Filler	1337	1	NU		
179	Filler	1338	1	NU		
180	Filler	1339	1	NU		
181	Filler	1340	1	NU		
182	Filler	1341	1	NU		
183	Filler	1342	1	NU		
184	Filler	1343	1	NU		
185	Filler	1344	1	NU		
186	Filler	1345	1	NU		
187	Filler	1346	1	NU		
188	Filler	1347	1	NU		
189	Filler	1348	1	NU		
190	Filler	1349	1	NU		
191	Filler	1350	1	NU		
192	Filler	1351	1	NU		
193	Filler	1352	1	NU		

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare Record di tipo "B"

Sezione III - Trasmissione differita						
194	Filler	1353	1	NU		
195	Filler	1354	5	AN		
196	Filler	1359	1	NU		
197	Filler	1360	1	NU		
198	Filler	1361	1	NU		
199	Filler	1362	5	AN		
Impegno alla presentazione telematica						
200	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	1367	16	AN		Dato obbligatorio se presente uno dei campi 202, 203 o 204. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
201	Filler	1383	5	NU		
202	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente	1388	1	NU	Vale 0 oppure 1	Campo alternativo al campo 203. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 203 o 204
203	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	1389	1	NU	Vale 0 oppure 1	Campo alternativo al campo 202. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 202 o 204
204	Data dell'impegno	1390	8	NU		Formato GGMMAAA. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 202 o 204.
205	Firma dell'intermediario	1398	1	NU	Vale 0 oppure 1	
206	Filler	1399	4	AN		
207	Filler	1403	16	AN		
208	Filler	1419	1	NU		
209	Filler	1420	1	NU		
210	Filler	1421	5	AN		
211	Filler	1426	16	AN		
212	Filler	1442	1	NU		
213	Filler	1443	1	NU		
214	Filler	1444	5	AN		
Spazio non utilizzato						
215	Filler	1449	370	AN		
216	Filler	1819	25	AN		
217	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
218	Filler	1864	7	NU		
219	Filler	1871	3	NU		
220	Filler	1874	5	NU		
221	Filler	1879	1	AN		
222	Filler	1880	1	NU		
223	Filler	1881	1	NU		
224	Filler	1882	1	NU		
225	Filler	1883	1	NU		
226	Filler	1884	14	AN		
Ultimi tre caratteri di controllo del record						
227	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare Record di tipo "B"

228	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr. del lavoro irregolare — Record di tipo "C"

Record di tipo "C": Dati relativi ai quadri della dichiarazione di emersione

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione	Controlli bloccanti
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre "C"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16 AN	Da impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8 NU	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3 AN	
5	Filler	29	25 AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20 AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16 AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione Formato	Configurazione Valori ammessi	Controlli bloccanti	Note
	Quadro A - Elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione				
E1000001	Casella emersione progressiva	CB	Vale 0 oppure 1	Alternativa a E1000002	
E1000002	Casella emersione automatica	CB	Vale 0 oppure 1	Alternativa a E1000001. Se presente, devono essere assenti EA000002, EA000003 ed EA000007	
EA000001	Comune del luogo ove ha sede l'unità produttiva	AN		Dato obbligatorio	
EA000002	Protocollo del provvedimento di approvazione del piano	AN		Dato obbligatorio se è presente E1000001, altrimenti non deve essere presente.	
EA000003	Data del provvedimento di approvazione del piano	DT		Dato obbligatorio se è presente E1000001 altrimenti non deve essere presente.	
EA000004	Sede dell'unità produttiva	AN		Dato obbligatorio	
EA000005	Provincia del comune ove ha sede l'unità produttiva	AN		Dato obbligatorio	
EA000006	Codice catastale	AN		Dato obbligatorio	
EA000007	Periodo di adeguamento (mesi)	NU	Se presente, vale da 1 a 36		
EA001008	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA001009	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001010	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001011	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA001012	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA001013	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr. del lavoro irregolare — Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EA001014	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA001015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2002	NU		Dato obbligatorio	
EA001016	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA001017	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA001018	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA001019	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA001020	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA001021	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA001022	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA001023	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al primo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007.	
EA001024	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al secondo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007. Se EA001025 è assente, il campo deve essere uguale a EA001015	
EA001025	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al terzo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007. Se presente, deve essere uguale a EA001015	
EA002008	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA002009	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002010	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002011	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA002012	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA002013	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002014	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA002015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2002	NU		Campo obbligatorio	
EA002016	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA002017	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA002018	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA002019	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA002020	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA002021	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr. del lavoro irregolare Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EA002022	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA002023	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al primo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007.	
EA002024	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al secondo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007. Se EA002025 è assente, il campo deve essere uguale a EA002015	
EA002025	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al terzo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007. Se presente, deve essere uguale a EA002015	
EA003008	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA003009	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003010	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003011	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA003012	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA003013	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003014	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA003015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2002	NU		Campo obbligatorio	
EA003016	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA003017	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA003018	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA003019	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA003020	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA003021	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA003022	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA003023	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al primo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007.	
EA003024	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al secondo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007. Se EA003025 è assente, il campo deve essere uguale a EA003015	
EA003025	Importo relativo al progressivo adeguamento con riferimento al terzo anno.	NU		Se presente, deve essere presente EA000007. Se presente, deve essere uguale a EA003015	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr. del lavoro irregolare Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
	Quadro B - Costo del lavoro emerso				
EB001001	Numero dei lavoratori interessati	NU		Dato obbligatorio Totale (relativo a tutti i moduli) dei lavoratori impegnati nel programma di emersione.	
EB002001	Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione	NU		Dato obbligatorio. Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 15 del quadro A.	
	Quadro C - Proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi				
EC001001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2001	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 16 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC002001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 17 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC003001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 18 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC004001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 19 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC005001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997	NU		Somma, relativa a tutti i moduli,degli importi di colonna 20 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC006001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 21 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC007001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 22 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC008001	Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato	NU		Somma degli importi dei righi da C1 a C7	
EC009001	Imposta sostitutiva dovuta	NU		E' uguale al 8% di EC008001	
EC010001	Versamento in unica soluzione	NU		Alternativo a EC011001 E' uguale al 75% di EC009001	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr. del lavoro irregolare — Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EC011001	Versamento in 24 rate	NU		Alternativo a EC010001 E' uguale a 1/24 di EC009001	
EC012001	Estremi del versamento effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione	DT		Obbligatorio se esiste EC012002	
EC012002	Importo del versamento	NU		Obbligatorio se esiste EC012001	
	Ultimi tre caratteri di controllo del record				
8	Filler	1898		1 AN	
9	Filler	1899		2 AN	

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione progr.del lavoro irregolare — Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z" :

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

02A07984

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2002.

Approvazione del modello «F24» per l'esecuzione dei versamenti dell'Imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Approvazione del modello «F24» per l'esecuzione dei versamenti dell'Imposta comunale sugli immobili.

1. È approvato il modello di cui all'allegato n. 1 per il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili presso banche, agenzie postali e concessionari della riscossione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto immediato dalla data di pubblicazione.

Motivazioni.

In relazione all'attività di promozione di servizi da parte dell'Agenzia delle entrate a soggetti esterni pubblici e privati ed alla scelta effettuata da alcuni comuni di utilizzare il sistema di pagamento con compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili, è stato predisposto un nuovo modello di pagamento «F24», sulla base di quello utilizzato per i versamenti in favore dell'Erario e di altri Enti, ma contenente un'apposita sezione denominata «I.C.I. ed altri tributi locali».

L'introduzione di tale modalità di pagamento rappresenta per i contribuenti una semplificazione degli adempimenti ed è innovativa rispetto a quelle attualmente in uso, prevedendo la possibilità di versare, con un unico modello, le imposte riferite a località diverse e consentendo l'accesso alla compensazione.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative all'I.C.I.

Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, recante disposizioni di riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Disposizioni relative al versamento unitario.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III), recante disposizioni sui versamenti unitari con compensazione di imposte, premi e contributi.

Attribuzioni del direttore dell'agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore dell'agenzia: FERRARA

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale; nome

data di nascita (giorno, mese, anno); sesso (M o F); comune (o Stato estero) di nascita; prov.

DOMICILIO FISCALE — comune; prov.; via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			,	,	
			,	,	
			,	,	
			,	,	
			,	,	
			,	,	+/– **SALDO (A-B)**
codice ufficio / codice atto		**TOTALE**	**A** ,	**B** ,	,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	+/– **SALDO (C-D)**
				TOTALE	**C** ,	**D** ,	,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	+/– **SALDO (E-F)**
			TOTALE	**E** ,	**F** ,	,

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
									,	,	
									,	,	
									,	,	
									,	,	+/– **SALDO (G-H)**
								TOTALE	**G** ,	**H** ,	,

Detrazione ICI abitazione principale ,

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,	,	
					,	,	
					,	,	+/– **SALDO (I-L)**
				TOTALE	**I** ,	**L** ,	,

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						,	,	
						,	,	+/– **SALDO (M-N)**
					TOTALE	**M** ,	**N** ,	,

FIRMA

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare **EURO** + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno [ ] bancario/postale [ ] circolare/vaglia postale

n.ro ____

tratto / emesso su ____ cod. ABI ____ CAB

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° ____ cod. ABI ____ CAB ____ firma ____

MOD. F 24 ICI – 2002 EURO

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F24**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE

comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			,	,	
			,	,	
			,	,	
			,	,	
			,	,	
			,	,	+/– SALDO (A-B)
		TOTALE	A ,	B ,	,

codice ufficio — codice atto

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	+/– SALDO (C-D)
				TOTALE	C ,	D ,	,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
				,	,	
				,	,	
				,	,	
				,	,	+/– SALDO (E-F)
			TOTALE	E ,	F ,	,

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
									,	,	
									,	,	
									,	,	
									,	,	+/– SALDO (G-H)
								TOTALE	G ,	H ,	,

Detrazione ICI abitazione principale ,

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
					,	,	
					,	,	
					,	,	+/– SALDO (I-L)
				TOTALE	I ,	L ,	,

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						,	,	
						,	,	+/– SALDO (M-N)
					TOTALE	M ,	N ,	,

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare **EURO** + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO	
giorno / mese / anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario/postale — circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su — cod. ABI — CAB

MOD. F 24 ICI - 2002 EURO

2ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE comune — prov. — via e numero civico

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,

codice ufficio — codice atto — **TOTALE A** , **B** , +/– **SALDO (A-B)** ,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,

TOTALE C , **D** , +/– **SALDO (C-D)** ,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,

TOTALE E , **F** , +/– **SALDO (E-F)** ,

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,

Detrazione ICI abitazione principale ,

TOTALE G , **H** , +/– **SALDO (G-H)** ,

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	,
					,	,

TOTALE I , **L** , +/– **SALDO (I-L)** ,

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
						,	,
						,	,

TOTALE M , **N** , +/– **SALDO (M-N)** ,

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO: AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario/postale — circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su — cod. ABI — CAB

MOD. F 24 ICI – 2002 EURO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; ICI (solo per i comuni convenzionati); Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all'Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Come si paga

E' possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." **della sezione "Erario" e "rateazione" delle sezioni "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali",** occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dai siti Internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".
Sono disponibili presso banche, concessionari e uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributo relativi ai versamenti più frequenti.
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed **"ICI ed altri tributi locali"**, in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.

L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
– nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed **"ICI ed altri tributi locali"** occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni "INPS" e "Altri enti previdenziali ed assicurativi", i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Compensazione e rateazione
Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione
In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.
Il contribuente deve indicare:
– nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
– nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
– nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
– per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;
– per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia- Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.
Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Istruzioni per il versamento dell'ICI

Per il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere utilizzata la sezione"ICI ed altri tributi locali".
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.
Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio "Immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.
Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato.
Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." Indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l'imposta al netto della detrazione per l'abitazione principale, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.
Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare nella riga "Totale G".
Nello spazio "Importi a credito compensati" esclusivamente nei Comuni che prevedono per il contribuente la possibilità di compensare le imposte da versare con crediti relativi all'ICI dell'anno precedente, deve essere indicato l'importo da compensare fino a concorrenza degli importi a debito nell'ambito dello stesso Comune.
L'importo a credito da compensare, ancorché riferito allo stesso comune, non può mai essere indicato nella stessa riga dell'importo a debito versato.

02A08379

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAI.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, trasmessi all'Agenzia del demanio con nota n. 2578/PR del 30 aprile 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2578/PR del 30 aprile 2002 con cui si attesta la proprietà cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze degli stabili ricompresi nell'elenco trasmesso;

Vista la dichiarazione dell'INPDAI contenuta nella nota n. 2625/PR del 9 maggio 2002 con cui si attesta, la proprietà delle aree ricomprese nell'elenco trasmesso con tutte le accessioni e/o costruzioni sopra e sotto suolo;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del presente decreto e precisamente:

per gli stabili individuati nell'allegato *A* l'Ente è proprietario cielo-sottosuolo con tutte le accessioni e pertinenze;

per le aree individuate nell'allegato *B* l'Ente è proprietario anche di tutte le accessioni e/o costruzioni sopra e sotto suolo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

IDENTIFICATIVI CATASTALI

STAB.	COMUNE	INDIRIZZO	FOG.	PART.
501	GENOVA	VIA ACERBI, 2	6	863
502	GENOVA	VIA AUSONIA, 9	7	369
503	GENOVA	VIA AUSONIA, 11	7	388
504	GENOVA	VIA BOVIO, 11	70	291
505	GENOVA	VIA A. BURLANDO, 22	32	368
506	GENOVA	VIA A. BURLANDO, 22/A	32	458
507	GENOVA	VIA A. BURLANDO, 22/B	32	458
508	GENOVA	VIA A. BURLANDO, 22/C	32	458
509	GENOVA	VIA ANTONIO CEI, 46	46	377
510	GENOVA	VIA ANTONIO CEI, 47	46	389
511	GENOVA	VIA O. CANCELLIERE, 48	9	431
512	GENOVA	VIA O. CANCELLIERE, 49	9	439
513	GENOVA	VIA CAPRERA, 16	62	180
514	GENOVA	VIA LE CAUSA, 4	58	312
515	GENOVA	CORSO EUROPA, 343	48	547
516	GENOVA	CORSO EUROPA, 345	48	547
519	GENOVA	CORSO A. GASTALDI, 15	58	159
520	GENOVA	VIA P. GOBETTI, 7	69	196
521	GENOVA	CORSO ITALIA, 30	70	136
522	GENOVA	VIA LIVORNO, 12	61	66
523	GENOVA	VIA P. SEMERIA, 13	53	161
524	GENOVA	VIA P. SEMERIA, 15	53	156
525	GENOVA	VIA PESCHIERA, 32	18	77
526	GENOVA	VIA RIO SALTO, 2	62	197
528	GENOVA	VIA SPALATO, 33	40	134
529	GENOVA	VIA SPALATO, 35	40	140
530	GENOVA	VIA SPALATO, 55	40	128
531	GENOVA	VIA STURLA, 12	54	88
532	GENOVA	VIA E. TRAVERSO, 2	71	271
533	GENOVA	VIA E. TRAVERSO, 3	71	270
534	GENOVA	VIA RIO SALTO, 1	62	198
536	GENOVA	P.ZZA SOZIGLIA, 10	95	187
551	NAPOLI	VIA F. CILEA, 32	13	407
552	NAPOLI	VIA F. CILEA, 46	13	408
553	NAPOLI	VIA ORAZIO, 92	40	120
554	LUCRINO	VIA TRIPERGOLA, 6	78	151
565	MILANO	VIA V. DI MODRONE, 6	392	137
567	MILANO	VIA MANGONE, 3	435	144
569	MILANO	VIA CARDUCCI, 34	385	277
570	MILANO	VIA SAPETO, 4	435	93
573	MILANO	VIA V. PISANI, 26	270	81
575	MILANO	VIA MAURO MACCHI, 67	229	100
576	MILANO	VIA PACINI, 24	275	746
578	MILANO	V.LE MONTENERO, 40	440	441
581	MILANO	VIA RAVENNA, 12	584	54-53-29
582	MILANO	VIA SAN DIONIGI, 11	584	28-53
583	MILANO	VIA NEERA, 25/3	580	315
584	MILANO	VIA VESPRI SICILIANI, 13/2	513	173
585	MILANO	VIA LORENTEGGIO, 31/1	1-513	9596-14-16-17-19-87-171
586	MILANO	VIA LORENTEGGIO, 31/2	1-513	9600-14-16-17-19-87 171

587	**MILANO**	**VIA LORENTEGGIO**, 31/3	1-513	130
588	**MILANO**	**VIA LORENTEGGIO**, 31/4	1-513	9600-14-16-17-19-87 171
589	**MILANO**	**VIA LORENTEGGIO**, 31/6	1-513	9602-14-16-17-19-87 171
590	MILANO	VIA G. DA PROCIDA, 4	260	188
591	MILANO	VIA POLIZIANO, 15	261	378
592	MILANO	VIA LESSONA, 9	31 32	127-125 125
596	MILANO	C.SO DI P. ROMANA, 51	438	176
603	PIEVE EM.	VIA FAUSTO COPPI, 3	9	454-463-587
626	TORINO	VIA A. DA BRESCIA, 17	92	153
627	TORINO	VIA A. DA BRESCIA, 19	92	153
628	TORINO	VIA ASUNCION, 37	93	289
629	TORINO	VIA R. SANTA FE, 32/5	93	290-292-293
630	TORINO	VIA R. SANTA FE, 34	93	292
631	TORINO	VIA R. SANTA FE, 32/1	93	292
632	TORINO	VIA R. SANTA FE, 32/3	93	292
633	TORINO	P.ZZA GALIMBERTI, 1	93	299
634	TORINO	P.ZZA GALIMBERTI, 3	93	299-297
635	TORINO	P.ZZA GALIMBERTI, 3 BIS	93	297
636	TORINO	P.ZZA GALIMBERTI, 5	93	297
637	TORINO	C.SO CORSICA, 2	93	346
638	TORINO	C.SO CORSICA, 4	93	347
639	TORINO	VIA ASUNCION, 40	93	345
640	TORINO	C.SO CORSICA, 6	93	348
641	TORINO	C.SO CORSICA, 8/43	93	349
642	TORINO	VIA SAN MARINO, 41	94	731
643	TORINO	C.SO AGNELLI, 81	94	731
644	TORINO	C.SO AGNELLI, 83	94	731
645	TORINO	C.SO AGNELLI, 85	94	731
646	TORINO	C.SO SEBASTOPOLI, 55	92	561-562
647	TORINO	VIA SAN MARINO, 41	94	931
648	LIVORNO	V.LE DI ANTIGNANO, 135	63	155
649	LIVORNO	VIA T. GUERRAZZI, 23/25	41	665
650	LIVORNO	VIA DELLA MADONNA, 41	16	1747
651	LIVORNO	VIA DELLA POSTA, 12	16	1763
652	LIVORNO	VIA DELLE GALERE, 15	16	1754
653	LIVORNO	P.ZZA VITTORIA/POGG	28	107
654	PISA	VIA PUCCINI, 1	38	138-140
655	PISA	VIA BONAINI, 103	38	138
656	PISA	VIA VESPUCCI, 112	38	139
657	PISA	VIA CASE DIPINTE, 10/12	121	373
659	FIRENZE	VIA C. MONTEVERDI, 11	54	719
660	FIRENZE	VIA C. MONTEVERDI, 13	54 51	721-718-719 721
661	FIRENZE	VIA C. MONTEVERDI, 15	54	718
663	FIRENZE	VIA C. MONTEVERDI, 70	54	501
664	FIRENZE	VIA C. MONTEVERDI, 72	54	501
665	FIRENZE	VIA BOCCHERINI, 28	54	501
666	PRATO	VIA FIORENTINA, 3	76	647
667	BOLOGNA	VIA DELLE LAME, 73	158	606
670	PRATO	P.ZZA A. EINSTEIN 3-27	76	647
702	TORINO	VIA BLIGNY, 17	205	45

ALLEGATO *B*

TENUTE AGRICOLE

POS.	LOCALITA'	PARTITA	FOGLIO	PARTICELLE
800	ROMA (Monte di Leva)	2694	1189/1190	5-10-14-18-22-24 25-26-32-33-34-35 36-42-43-44-45-46 47-48-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17-18 19-22-23-24-25-26 27-32-37-38-39-40 41-42-43-44-57-58 59-60-62.
804	FONDI (Vallaneto)	12378	45/72/92/93	110-207-208-209-21 211-212-213-214-368 4-5-6-7-8-9/p-10/p- 11/p-12-22-28-29-30- 35/p-36-37-38-40/p- 41-42-43/p-44/p-96- 97-98-100-106 107- 195/p-196-199-320- 322-324-326-328-330- 333-335-336-339-341- 342/p-343/p-344/p-345- 346/p-347/p-349-351- 355-357-145-14-29-30 31-233-4-5-6-7-9-10 12-14-15-16-17-26;
		12379	62	20-22-58-59-117.
807	ROMA (Castel Giubileo)	451620	134	5-6-12-46-81- 86-88-144-145-313- 357-596/p-731-848 1026-1034-1035-1036 1037-1959/p.
808	ROMA (Via Aurelia KM. 18)	19948	322	7-16-18-19-20-21-22 23-24-27-28-29-30-31 36-37-38-41-42-43-44 45-47-48-49-50-51-57 60-65-69-72-75-76-77- 78-79-80.
809	ROMA (Via Aurelia KM.17-19)	19948	325	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - 11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22-23-24- 25-76-77-78-79.

02A08148

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmessi all'Agenzia del demanio con note del 21 e del 30 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenuta nella medesima nota del 21 maggio 2002 con cui si attesta la proprietà cielo-sottosuolo degli stabili ricompresi nell'elenco trasmesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza dl procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del presente decreto e precisamente:

per gli stabili individuati nell'allegato *A* l'Ente è proprietario cielo-sottosuolo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO A

ABITATIVO/COMMERCIALE

PARTITA	CITTA'	INDIRIZZO	FOGLIO	MAPPALE
30	NOVARA	VIA B.PARTIGIANI 11	162	12322
74	VENARIA (TO)	VIA PETRARCA 85-87-89-93/VIA GUICCIARDINI 1-5-7	31	295
121	BRESCIA	VIA GALILEO GALILEI 28	15	3618
			15	3619
			15	3620
171	SESTO SAN GIOVANNI	VIA RISORGIMENTO 4/22	12	1391
181	MILANO	VIA DOMENICHINO 2	10	1261
			10	1262
191	MILANO	VIA ADRIANO 100/106 U.LAMALFA/LUSSU	86	90
			86	111
			86	112
			86	113
			86	114
			86	115
			86	116
			89	90
216	MILANO	VIA NICOLA ROMEO 6/8/10 ED.B4	649	180
371	VICENZA	VIA P.L.DA PALESTRINA E VIA G.NATTA	48	1287
			48	1331
			48	1335

PARTITA	CITTA'	INDIRIZZO	FOGLIO	MAPPALE
402	TRIESTE	VIA GINNASTICA N.57	1	1608
407	TRIESTE	VIA ROMAGNA 5/7	5	1558
431	SESTRI LEVANTE	VIALE ROMA 15/25/27	18	488
831	CHIETI SCALO	VIA PESCARA,376	26	4089
950	BARI	CORSO SONNINO N.85 - SC. A-B-C-D-E.	98	375
1025	TARANTO	VIALE UNITA' D'ITALIA 450/1-19,450/23-29,452/2-18	269	78
			269	79
2012	ROMA	V. DELLA GIULIANA, 26	399	112
2019	ROMA	V. MONTE ZEBIO, 7-9	400	91
2114	ROMA	V. TRASONE, 42	568	136
2136	ROMA	V. LANCIANI R., 7	582	149
2153	ROMA	V. VILLA RICOTTI, 36	584	74
2173	ROMA	L.GO BRADANO, 4	570	203

PARTITA	CITTA'	INDIRIZZO	FOGLIO	MAPPALE
2187	ROMA	V. TRASONE, 11	568	134
2612	ROMA	V. BRIGHENTI M., 23 PAL. C1	610	223
2615	ROMA	V. BRIGHENTI M., 23 PAL. D1	610	222
2616	ROMA	V. GIORDANI I., 81	607	590
2617	ROMA	V. CASSIA, 1716 EDIF. "A" "A1"	46	1139
			46	1140
			46	1141
			46	1142
2618	ROMA	V. SARONNO, 66 - 70	62	1940
			62	1941
2619	ROMA	V. MOGGIO UDINESE, 28	117	1647

ALLEGATO *B*

N° UNITA' IMMOBILIARI PARTITA 956

PUGLIA

SEDE 34100

PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CAT.	FOGLIO	MAPPALE	SUB
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	7
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	45
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	29
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	70
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	67
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	49
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	50
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	32
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	54
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	33
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	34
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	12
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	20
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	19
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	17
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	16
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	13
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	11
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	14
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	18
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	22
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	21
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	15
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/B	101886	33	225	3
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 118/A	101886	33	225	4
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	92
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	25
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	53
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	82
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	77
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	78

SEDE	34100

PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CAT.	FOGLIO	MAPPALE	SUB
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	30
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	27
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	26
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	8
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	9
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	31
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	51
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 120	101886	33	225	10
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	99
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	68
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	28
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	38
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	65
956	BARI	VIA G. AMENDOLA N. 122	101886	33	225	35

02A08149

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n. 3002081 del 10 maggio 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale contenuta nella medesima nota del 10 maggio 2002 con cui si attesta la proprietà da cielo a terra degli stabili ricompresi nell'elenco trasmesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente pane integrante del presente decreto e precisamente:

per gli stabili individuati nell'allegato *A* l'Ente è proprietario da cielo a terra.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

stabili_invenduti

Città	Pr	Indirizzo	Civico	Foglio	Particella	Sub	NOTE
INTERI FABBRICATI CIELO TERRA							
ARCO	TN	VIA VERGOLANO	41	9	22		Sfitto; in corso di ristrutturazione
BOLOGNA	BO	VIA DEL PRATELLO	21	186	169		Stabile di interesse storico artistico
BOLOGNA	BO	VIA SAN FELICE	20	188	228		Stabile di interesse storico artistico
CASSINO	FR	VIA G.D'ANNUNZIO	9	86	71		
CATANZARO	CZ	VIA PIO X	93	28	54		
CESANO BOSCONE	MI	VIA DEI SALICI	7	8	118		
CINISELLO BALSAMO	MI	VIA FRIULI	3	45	11		
CUNEO	CN	CORSO DANTE	37	90	90		Stabile interesse storico artistico
CUNEO	CN	CORSO NIZZA	28 -30	90	90		
CUNEO	CN	VIA CAVALLOTTI	1	90	90		
FERRARA	FE	VIA CASSOLI	34	376	450		
FIRENZE	FI	VIA BOLOGNESE	40-48	59	122		
GALLIERA VENETA	PD	VIA CASONI	1	9	108		
GALLIERA VENETA	PD	VIA ROMA		9	141		
IGLESIAS	CA	VIA 2 GIUGNO	0	1	446		
IGLESIAS	CA	VIA FRATELLI BANDIERA	2	1	209		
IGLESIAS	CA	VIA ROMA	19	3	80		
IGLESIAS	CA	VIA XX SETTEMBRE	22	1	219		
IMOLA	BO	VIA DELLE SUORE	33	171	8		
L'AQUILA	AQ	VICO DEL TIONE	2	98	91		Stabile interesse storico artistico
LATINA	LT	CORSO DELLA REPUBBLICA	197	143	125		Stabile interesse storico artistico
MASSA CARRARA	MS	VIA CUCCHIARI	1	3	242		Stabile interesse storico artistico
MILANO	MI	CORSO ITALIA	45	34	8432		
MILANO	MI	VIA FATEBENEFRATELLI	34/36	351	4		
MILANO	MI	VIA GIORGIO JAN	14	318	216		
MILANO	MI	VIA M.NO DA PANICALE	12	5	9495		
MILANO	MI	VIA MONTE GENEROSO	53	5	9498		
MILANO	MI	VIA QUINTINO SELLA	2	347	32		
MILANO	MI	VIA S. NICOLAO	10	387	14		
MILANO	MI	VIA TOFANE	5	198	70		
NAPOLI	NA	PIAZZA MEDAGLIE D'ORO	35	8	906		
NAPOLI	NA	VIA COCCHIA	8	28	221		
NAPOLI	NA	VIA DIOCLEZIANO	287	28	222		
NAPOLI	NA	VIA FRANCESCO CRISPI	72	15	419		
NAPOLI	NA	VIA PONTI ROSSI	0	16	94		Stabile interesse storico artistico
NAPOLI	NA	VIALE UMBERTO MADDALENA	272	19	475		
NAPOLI	NA	VIALE UMBERTO MADDALENA	274	19	476		
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA A. MARIA CURCIO	17	61	970		
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA A. MARIA CURCIO	35	61	950		
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA CIMITERO	37	30	292		
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA SEMINARIO	43/45	61	965		
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA TERNI	18	39	100		
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA TRIMPOLI	19	13			
OPPIDO MAMERTINA	RC	VIA TUBA	84/86	39	356		
PALERMO	PA	PIAZZA BRONZETTI	2	144	1163		
RIVOLI	TO	VIA SESTRIERE	67	20	586		
ROMA	RM	LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA	10/B	397	72		
ROMA	RM	LUNGOTEVERE THAON DE REVEL	84	528	68		
ROMA	RM	PIAZZA LECCE	11	589	80		
ROMA	RM	PIAZZA S.M. ALLE FORNACI	22	430	139		
ROMA	RM	PIAZZA S.M. ALLE FORNACI	23	430	139		
ROMA	RM	VIA ALESSANDRO BRISSE	5	796	64		
ROMA	RM	VIA ANDREA SACCHI	18	528	10		
ROMA	RM	VIA ANDREA SACCHI	3	528	67		
ROMA	RM	VIA ANDREA SACCHI	4	528	66		
ROMA	RM	VIA ANTONIO ALLEGRI	1	536	118		
ROMA	RM	VIA ANTONIO ALLEGRI	3	536	118		
ROMA	RM	VIA ANTONIO ROSMINI	12	481	80		
ROMA	RM	VIA ASCANIO RIVALDI	31	481	124		
ROMA	RM	VIA AUGUSTO VALENZIANI	12	474	3441		
ROMA	RM	VIA AUGUSTO VALENZIANI	16	474	342		
ROMA	RM	VIA COSTABELLA	26	397	72		
ROMA	RM	VIA DEI PONTEFICI	3	470	106		
ROMA	RM	VIA DEL MELOGRANO	26	946	60		
ROMA	RM	VIA DI TRASONE	40	568	22		
ROMA	RM	VIA DONATI	4	605	89		
ROMA	RM	VIA FILIPPO TURATI	28	496	10		
ROMA	RM	VIA FILIPPO TURATI	34	498	11		
ROMA	RM	VIA FLAMINIA	443	528	64		
ROMA	RM	VIA FLAMINIA	443/A	528	67		
ROMA	RM	VIA FLAVIA	67	473	194		
ROMA	RM	VIA FULCIERI F. DE' CALBOLI	60	400	95		
ROMA	RM	VIA GENOVA	24	488	85		
ROMA	RM	VIA GIULIO ROMANO	38	528	10		
ROMA	RM	VIA MASSIMO D'AZEGLIO	44	481	80		
ROMA	RM	VIA MONFALCONE	1	572	244		
ROMA	RM	VIA MONTE OPPIO	12	500	128		
ROMA	RM	VIA NICOLA SALVI	68	500	129		
ROMA	RM	VIA ORTIGARA	3/B	397	73		
ROMA	RM	VIA PANAMA	87	544	110		
ROMA	RM	VIA PERUGINO	3	528	10		
ROMA	RM	VIA PERUGINO	4	528	108		
ROMA	RM	VIA PIEMONTE	53/A	473	68		
ROMA	RM	VIA QUINTINO SELLA	3	473	188		
ROMA	RM	VIA RAFFAELE CADORNA	13	473	131		
ROMA	RM	VIA RAMAZZINI	89	481	287		
ROMA	RM	VIA RAMAZZINI	91	461	287		Villa cat. A/8
ROMA	RM	VIA S TULLIO	25	473	193		
ROMA	RM	VIA SERAFINO BIFFI	11	197	188		
ROMA	RM	VIA SS. QUATTRO	40	508	26		
ROMA	RM	VIA STAZIONE S.PIETRO	22	430	140		
ROMA	RM	VIA VERCELLI	38	894	31		
ROMA	RM	VIA VERCELLI	52	894	31		
ROMA	RM	VIA XX SETTEMBRE	49	473	196		
ROMA	RM	VIALE CARSO	57/A	397	38		
ROMA	RM	VIALE CARSO	59	397	71		
ROMA	RM	VIALE PARIOLI	47/A	541	78		
S.GIULIANOTERME	PI	VIA DELLE SORGENTI	12	56	77-115		

stabili_invenduti

Città	Pr	Indirizzo	Civico	Foglio	Particella	Sub	NOTE
SIENA	SI	VIA TUFI	1	88	273		
SINOPOLI	RC	VIA VITTORIO EMANUELE	110/112	10	338		
SIRACUSA	SR	CORSO MATTEOTTI	18	172	802		
SONDALO	SO	VIA I MAGGIO	1	53	637		
TRIESTE	TS	VIA DEGLI ARTISTI	3	18	7703		Stabile di interesse storico artistico.
TRIESTE	TS	VIA DEL LLOYD	1	34	7208		
TRIESTE	TS	VIA DEL LLOYD	3	34	7209		
TRIESTE	TS	VIA DEL LLOYD	5	28	7424		
TRIESTE	TS	VIA DONOTA	8	18	7311		
TRIESTE	TS	VIA GIACINTO GALLINA	3	17	7369		
TRIESTE	TS	VIA GIOVANNI SCHIAPARELI	11	28	7421		
TRIESTE	TS	VIA GIOVANNI SCHIAPARELI	13	28	7422		
TRIESTE	TS	VIA GIOVANNI SCHIAPARELI	15	28	7552		
TRIESTE	TS	VIA GIOVANNI SCHIAPARELI	9	28	7420		
TRIESTE	TS	VIA PICCOLOMINI	2	12	7681		
TRIESTE	TS	VIA PICCOLOMINI	4	12	7681		
TRIESTE	TS	VIA ROSSETTI	11	12	7810		
TRIESTE	TS	VIA XXX OTTOBRE	13	11	7523		
TRIESTE	TS	VIA ZOVENZONI	1	12	7681		
TRIESTE	TS	VIA ZOVENZONI	3	12	7681		
TRIESTE	TS	VIALE XX SETTEMBRE	39	12	7809		
VELLETRI	RM	VIA DI CORI	12	85	1146		
VENEZIA	VE	VIA DORSODURO	3513	14	401		
VENEZIA	VE	VIA DORSODURO	3532	14	409		
VENEZIA	VE	VIA DORSODURO	3536	14	409		
VERONA	VR	VIA BERARDI	47	1	651		

02A08150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Suore Missionarie del Catechismo, in Anoia, ed estinzione della Congregazione Suore S. Gemma Galgani, Missionarie della Montagna, in Lecce dei Marsi, e dell'associazione laicale «Istituto delle Missionarie del Catechismo Rurale», in Anoia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione Suore Missionarie del Catechismo, con sede in Anoia (Reggio Calabria) e contestualmente vengono estinte: la Congregazione Suore S. Gemma Galgani, Missionarie della Montagna, con sede in Lecce dei Marsi (L'Aquila) e l'associazione laicale «Istituto delle Missionarie del Catechismo Rurale», con sede in Anoia (Reggio Calabria).

02A08207

Estinzione della Confraternita della «SS. Immacolata a Boscotrecase», in Boscotrecase

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 maggio 2002, viene estinta la Confraternita della «SS. Immacolata a Boscotrecase», con sede in Boscotrecase (Napoli).

Il provvedimento di estinzione dell'ente in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche dell'ufficio territoriale del Governo di Napoli.

02A08208

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa «Sacra di San Michele» dei Padri Rosminiani, in Sant'Ambrogio di Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa «Sacra di San Michele» dei Padri Rosminiani, con sede in Sant'Ambrogio di Torino.

02A08209

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9781
Yen giapponese	118,62
Corona danese	7,4301
Lira Sterlina	0,65010
Corona svedese	9,0978
Franco svizzero	1,4694
Corona islandese	86,21
Corona norvegese	7,4005
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58005
Corona ceca	30,270
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,45
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,5906
Lira maltese	0,4165
Zloty polacco	3,9322
Leu romeno	32588
Tallero sloveno	226,2657
Corona slovacca	44,416
Lira turca	1558000
Dollaro australiano	1,6952
Dollaro canadese	1,4836
Dollaro di Hong Kong	7,6291
Dollaro neozelandese	1,9605
Dollaro di Singapore	1,7271
Won sudcoreano	1176,17
Rand sudafricano	10,1810

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08637

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 135 del 21 marzo 2002

Medicinale: MEDIPO.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 15 - c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 01689550158.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È approvata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370043 - «40 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse rivestite» 10 compresse.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

I lotti già prodotti e distribuiti potranno essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater, K Flebo»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 258 del 4 giugno 2002

Specialità medicinali: ALFATER, K FLEBO.

Società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., località Ai Conti - 55020 Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Alfater» «3.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820076, «Alfater» «6.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 028820088, «K Flebo» «1 MEQ/ml» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 019311012, «K Flebo» «3 MEQ/ml» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 019311024, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti n. 936 e n. 933 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 1° dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bal Boots»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 266 del 6 giugno 2002

Specialità medicinale: BAL BOOTS: IM 10 fiale 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 005212028.

Società: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia), (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bal Boots», IM 10 fiale 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 005212028 prodotti anteriormente al 23 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 251 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 maggio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08276

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Con il decreto n. M-87/2002 del 3 giugno 2002 è cautelativamente sospesa — a tutela della salute pubblica — ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Collalto Lab. chimico-farmaceutici di Agnelli Massimo & C. S.a.s. per la propria officina sita in Parma - strada Manara 5/A.

02A08277

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede sociale di «Bernese assicurazioni compagnia Italo-Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 17 giugno 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 27 aprile 2000, 27 settembre 2000 e 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Bernese assicurazioni compagnia Italo-Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» (in breve «Bernese assicurazioni». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale in Roma, da via Valenziani, 6/10, a via Tolmino, 6.

02A08225

Trasferimento della sede legale della «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.», in Torino

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 17 giugno 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 13 febbraio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Toro Targa assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede legale in Torino da via Dellala n. 8 a via Mazzini n. 53.

02A08226

Cambio della denominazione sociale di «Lloyd 1885 società per azioni di assicurazioni», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 17 giugno 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 20 aprile 2001 e 23 aprile 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Lloyd 1885 Società per azioni di assicurazioni». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Genialloyd Società per azioni di assicurazioni» (in breve «Genialloyd S.p.a.») a decorrere dal 1° giugno 2002.

02A08227

Cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede legale de «La Viscontea compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni» (in breve «La Viscontea S.p.a.»), in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 13 giugno 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 23 aprile 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de «La Viscontea compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni» (in breve «La Viscontea S.p.a.»). Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Viscontea Coface compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» (in breve «Viscontea Coface S.p.a.») ed il trasferimento della sede legale in Milano, da via Giovanni Bensi n. 12.5 a via Giovanni Spadolini n. 4, quest'ultimo con decorrenza entro la data del 31 dicembre 2002.

02A08151

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651147/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035